



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

DETERMINAZIONE N. 7

Data di registrazione 10/03/2022

ORIGINALE

Oggetto : DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - ART. 1 COMMI 583 E SEGUENTI LEGGE DI BILANCIO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 17/06/2021 di assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2021/2023;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- Con decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15, art. 3, comma 5-sexiesdecies **“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo**

18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è **ulteriormente differito al 31 maggio 2022**“;

RILEVATO che, fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il comma 5 dell'art 163 del Tuel prevede che: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

RICORDATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/06/2019 si è proceduto alla convalida delle cariche di Sindaco e Consigliere comunale a seguito delle elezioni amministrative in data 26 maggio 2019;
- con provvedimenti n. 5, 6, 7 ed 8, del 04/06/2019 il Sindaco ha provveduto a nominare gli assessori comunali ed il Vicesindaco;

RICHIAMATO l'art. 82 del D.Lgs. 267/00 a norma del quale gli amministratori comunali (Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale) hanno diritto a percepire un'indennità per la funzione svolta, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

RICORDATO che, in attuazione del citato art. 82, veniva adottato il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04.04.2000 recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

VISTO l'articolo 1, commi da 533 e 587, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il quale detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo in particolare:

-al comma 583 che “A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

omissis

h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; omissis”

-al comma 584 che “In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”;

-al comma 585 che “Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119;

CONSIDERATO che l’indennità spettante al Sindaco di questo comunale, appartenente alla fascia demografica con popolazione da 3001 e 5000 abitanti, a decorrere dall’anno 2024 è pari ad €. 3.036,00, corrispondente al 22% del trattamento economico dei Presidenti delle Regioni;

VISTA la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. 1580 del 05/01/2022, nella quale, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che gli adeguamenti percentuali di cui al comma 584 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

ACCERTATO che

- a) l’indennità base spettante al Sindaco per i Comuni della fascia demografica da 3.001 a 5.000 abitanti ai sensi del DM 119/2000 è pari ad euro 1.952,21;
- b) l’incremento mensile del compenso a regime è pari ad euro 1.083,79;
- c) l’incremento da applicare all’indennità di cui al DM 119/2000 è pari ad euro 487,71 per l’anno 2022 ed euro 736,98 per l’anno 2023, corrispondenti rispettivamente al 45% e al 68% del suddetto incremento;

RITENUTO pertanto, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 533 e 585, della legge di bilancio 2022, rideterminare l’indennità spettante agli amministratori nei seguenti importi:

Anno 2022

Sindaco – Indennità di funzione: € 2.439,92;

Vice-sindaco – Indennità di funzione corrispondente al 20 % di quella del Sindaco: € 487,98;

Assessori – Indennità di funzione corrispondente al 15% di quella del Sindaco: € 365,99;

Presidente del Consiglio Comunale - Indennità di funzione corrispondente al 10% di quella del Sindaco: € 243,99;

Anno 2023

Sindaco – Indennità di funzione: € 2.689,19;

Vice-sindaco – Indennità di funzione corrispondente al 20 % di quella del Sindaco: € 537,84;

Assessori – Indennità di funzione corrispondente al 15% di quella del Sindaco: € 403,38;

Presidente del Consiglio Comunale - Indennità di funzione corrispondente al 10% di quella del Sindaco: € 268,91;

Anno 2024

Sindaco – Indennità di funzione: € 3.036,00;

Vice-sindaco – Indennità di funzione corrispondente al 20 % di quella del Sindaco: € 607,20;

Assessori – Indennità di funzione corrispondente al 15% di quella del Sindaco: € 455,40;

Presidente del Consiglio Comunale - Indennità di funzione corrispondente al 10% di quella del Sindaco: € 303,6;

RICORDATO che le indennità di funzione di cui sopra, sono ridotte del 50% per i lavoratori dipendenti;

ATTESO che l'impegno suddetto non è frazionabile in quanto spesa tassativamente regolata dalla legge;

VISTI

- l'art. 107, comma 3, lettere d) ed e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi e favorevoli espressi ai sensi di legge

DETERMINA

1. di determinare, in attuazione dell'articolo 1, commi da 583 a 585, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), l'indennità mensile lorda di funzione spettante agli amministratori comunali nei seguenti importi:

Anno 2022

- Sindaco (Dott. Giovanni Palli) – Indennità di funzione: € 1.219,96 (50% €. 2.439,92 – lavoratore dipendente);
- Vice-sindaco (Dott. Luigi Antoniazzi) – Indennità di funzione corrispondente al 20 % di quella del Sindaco: € 487,98;
- Assessore (Indolenti Gabriele) – Indennità di funzione: € 365,99 (corrispondente al 15% di quella del Sindaco);
- Assessore (Federica Lazzati) – Indennità di funzione: € 182,99; (corrispondente al 15% di quella del Sindaco, ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);
- Assessore (Antonella Cristiani) – Indennità di funzione: € 182,99; (corrispondente al 15% di quella del Sindaco, ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);
- Presidente del Consiglio Comunale - Indennità di funzione € 121,99 (corrispondente al 10% di quella del Sindaco ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);

Anno 2023

- Sindaco – Indennità di funzione: € 1.344,59 (50% € 2.689,19 – lavoratore dipendente);

- Vice-sindaco (dott. Luigi Antoniazzi) – Indennità di funzione corrispondente al 20 % di quella del Sindaco: € 537,84;
- Assessore (Indolenti Gabriele) – Indennità di funzione: € 403,38 (corrispondente al 15% di quella del Sindaco);
- Assessore (Lazzati Federica) – Indennità di funzione: € 201,69; (corrispondente al 15% di quella del Sindaco, ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);
- Assessore (Antonella Cristiani) – Indennità di funzione: € 201,69; (corrispondente al 15% di quella del Sindaco, ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);
- Presidente del Consiglio Comunale - Indennità di funzione €. 134,46 (corrispondente al 10% di quella del Sindaco ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);

Anno 2024

- Sindaco – Indennità di funzione: € 1.518,00 (50% €. 3.036,00 – lavoratore dipendente);
 - Vice-sindaco (dott. Luigi Antoniazzi) – Indennità di funzione: € 607,20 (corrispondente al 20 % di quella del Sindaco);
 - Assessore (Indolenti Gabriele) – Indennità di funzione: € 455,40 (corrispondente al 15% di quella del Sindaco);
 - Assessore (Lazzati Federica) – Indennità di funzione: € 227,7; (corrispondente al 15% di quella del Sindaco, ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);
 - Assessore (Antonella Cristiani) – Indennità di funzione: € 227,7; (corrispondente al 15% di quella del Sindaco, ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);
 - Presidente del Consiglio Comunale - Indennità di funzione €. 151,8 (corrispondente al 10% di quella del Sindaco ridotta del 50% in quanto lavoratore dipendente);
2. di stabilire che le indennità sono dimezzate ex art. 82, comma 1, T.U. 267/2000 per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

3. di dare atto che

- le somme necessarie per il pagamento delle indennità sono previste al cap. 01011.03.0100,

Bilancio di previsione 2022-2024 in corso di approvazione;

- le indennità vengono liquidate agli amministratori comunali mensilmente in
corrispondenza del pagamento degli stipendi al personale dipendente.

Data, 10/03/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro Sciamanna

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

| Tipo | Anno | Fornitore | Capitolo | Imp/ACC | Importo |
|-------------|-------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | | | |

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 10/03/2022

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Adriana Belcredi
